



Commento relativo alla

modifica delle ordinanze nel settore dei visti in seguito all'entrata in vigore del codice CE dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Il presente commento spiega le modifiche dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr) in seguito all'attuazione del codice CE dei visti (sviluppo dell'acquis di Schengen).

1. Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto

Art. 2 Condizioni d'entrata

Ad cpv. 2

Al capoverso 2, la nozione di assicurazione sanitaria di viaggio sostituisce d'ora in poi quella di assicurazione di viaggio.

Art. 3 Documento di viaggio

Ad cpv. 1

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti¹ è abrogata l'Istruzione consolare comune indirizzata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC)². Pertanto, d'ora in poi il capoverso 1 della disposizione rinvia soltanto al codice frontiere Schengen.

Art. 5 Esenzione dall'obbligo del visto

Ad cpv. 1

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata l'ICC. Pertanto, d'ora in poi il capoverso 1 lettera a della disposizione rinvia soltanto all'articolo 3 paragrafo 5 lettere a-f nonché agli Allegati IV e V del codice CE dei visti.

Art. 6 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

Ad cpv. 2

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata l'ICC. Pertanto, d'ora in poi il capoverso 2 della disposizione rinvia all'articolo 3 paragrafo 1 e all'Allegato IV del codice CE dei visti.

Ad cpv. 2^{bis}:

Dal punto di vista materiale, il contenuto di questa disposizione corrisponde all'articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti. D'ora in avanti il DFGP ha la possibilità di introdurre un

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice CE dei visti), GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.

² Ultima versione consolidata: GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1; ulteriori modifiche:
- Decisione 2006/40/CE del 1° giu. 2006 (GU L 167 del 29.6.2006, pag. 1);
- Decisione 2006/684/CE del 5 ott. 2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

obbligo del visto qualora un forte numero di cittadini di determinati Stati entrasse illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree. Tale decisione dev'essere notificata alla Commissione dell'UE prima che produca effetto.

Ad cpv. 3

Il capoverso 3 corrisponde materialmente all'articolo 3 paragrafo 5 del codice CE dei visti.

Secondo la lettera a, sono esentati dall'obbligo del visto i titolari di un visto valevole per il territorio degli Stati Schengen, di un visto nazionale valido per soggiorno superiore a tre mesi o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato Schengen.

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata l'ICC. La lettera d rinvia pertanto all'allegato V del codice CE dei visti. Dal punto di vista materiale, la disposizione resta immutata.

Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde all'articolo 3 paragrafo 5 lettera c del codice CE dei visti. Andorra, Monaco e San Marino non figurano più nella lista in quanto non rilasciano visti.

Secondo la lettera d, i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE sono esentati dall'obbligo del visto di transito.

Dal punto di vista materiale, la lettera e corrisponde all'attuale articolo 6 capoverso 3 lettera a.

Secondo la lettera f, sono esentati dall'obbligo del visto di transito i membri d'equipaggio di aerei, cittadini di una parte contraente della convenzione del 7 dicembre 1944³ relativa all'aviazione civile internazionale.

Titolo precedente l'articolo 7

Sezione 3 Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Come all'articolo 2 capoverso 2, la nozione di assicurazione sanitaria di viaggio sostituisce quella di assicurazione di viaggio.

Art. 8 Portata della garanzia

Ad cpv. 1

Al capoverso 1 è precisato che la dichiarazione di garanzia copre unicamente il soggiorno in Svizzera.

Art. 10 Assicurazione sanitaria di viaggio

Ad cpv. 1-2

Alla stregua dell'articolo 2, la presente disposizione introduce la nozione di «assicurazione sanitaria di viaggio» e rinvia al codice CE dei visti anziché all'ICC.

Ad cpv. 2 (nuovo)

Il capoverso 2 disciplina l'esenzione dall'obbligo di concludere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Dal punto di vista materiale, la lettera a corrisponde all'attuale capoverso 2.

³ RS 0.748.0

Secondo la lettera b, le persone che dispongono già di un'assicurazione sanitaria di viaggio professionale sono esentate dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Dal punto di vista materiale, la lettera c corrisponde all'attuale articolo 10 capoverso 3 lettera a.

Art. 12 Condizioni

Ad cpv. 2

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati gli articoli 9-17 CAS⁴.

La lettera d non rinvia pertanto più alla CAS.

Alla lettera e, il rinvio alla CAS è sostituito da un rinvio all'articolo 22 del codice CE dei visti.

Secondo la nuova lettera g, il visto è rifiutato se lo scopo del soggiorno previsto non è motivato. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a ii) del codice CE dei visti.

Secondo la nuova lettera h, il visto è rifiutato se il richiedente ha già soggiornato in un altro Stato Schengen per tre mesi su un arco di sei mesi grazie a un visto Schengen o a un visto con validità territoriale limitata. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a iv) del codice CE dei visti.

Infine, secondo la nuova lettera i, il visto è rifiutato se non è dimostrata l'avvenuta conclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio valida. Dal punto di vista materiale, ciò corrisponde all'articolo 32 paragrafo 1 lettera a vii) del codice CE dei visti.

Oltre a tali motivi di rifiuto del visto si applicano ovviamente le condizioni per il rilascio dei visti e le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 OEV e all'articolo 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)⁵.

Ad cpv. 3

Con il recepimento del codice CE dei visti saranno potenziate le garanzie procedurali, di modo da garantire la parità di trattamento di tutte le persone che presentano una domanda di visto in uno Stato Schengen. Al capoverso 3 la Svizzera s'impegna pertanto a comunicare il rifiuto del visto ai richiedenti emanando una decisione nel merito.

Art. 13 Rubrica, cpv. 1 lett. b-f e cpv. 2 Tipi e presentazione dei visti

Ad cpv. 1

Il codice CE dei visti prevede unicamente i tipi di visto A, C e D, e sopprime il visto di tipo B (transito attraverso lo spazio Schengen) e il visto collettivo. Pertanto è abrogato l'articolo 13 capoverso 1 lettera f.

Ad cpv. 2

Anche la parte VI e gli allegati 8 e 13 ICC sono abrogati con l'entrata in vigore del codice CE dei visti. Il capoverso 2 rinvia pertanto all'articolo 27 e all'Allegato VII del codice CE dei visti.

⁴ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

⁵ RS 142.20

Art. 14 Procedura di rilascio del visto

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati gli articoli 12-17 CAS (cfr. art. 56 par. 1 e 2 lett. e codice CE dei visti); è altresì abrogato il regolamento (CE) n. 415/2003⁶. Pertanto vengono abrogate le lettere a ed d, mentre la lettera b d'ora in poi rinvia agli articoli 4-36 del codice CE dei visti.

Art. 15 Rilascio del visto

Ad cpv. 4

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogato l'articolo 16 CAS. Il capoverso 4 della presente disposizione rinvia pertanto all'articolo 25 paragrafo 4 del codice CE dei visti. Inoltre, sia l'UFM che il DFAE possono d'ora in poi notificare di propria competenza agli altri Stati Schengen il rilascio di un visto eccezionale.

Art. 17 Periodo di validità e durata del soggiorno

Ad cpv. 2

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati la parte V numero 2 ICC e l'articolo 11 CAS. Il capoverso 2 della presente disposizione rinvia pertanto agli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 3

Il capoverso 3 precisa che la durata del soggiorno per i visti Schengen è di tre mesi al massimo su un arco di sei mesi dopo la prima entrata.

Art. 19 Revoca del visto

Ad cpv. 2

Secondo il codice CE dei visti, la revoca del visto è notificata al richiedente con una decisione nel merito che precisi i motivi della revoca.

Ad cpv. 3

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata l'ICC. Il capoverso 3 della presente disposizione rinvia pertanto all'articolo 34 paragrafo 1 del codice CE dei visti.

Art. 28 Rappresentanze all'estero

Ad cpv. 2

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati l'allegato V ICC e l'articolo 17 capoverso 2 CAS.

Art. 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogato il regolamento (CE) n. 415/2003. La presente disposizione rinvia pertanto agli articoli 35 e 36 nonché all'Allegato IX del codice CE dei visti.

⁶ Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1).

Art. 32 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

Ad cpv. 2 e 3

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati l'articolo 17 capoverso 2 CAS nonché l'allegato V, 14 e la parte V cifra 2.3 ICC. I capoversi 2 e 3 della presente disposizione rinviano pertanto agli articoli 22, 31 e 34 del codice CE dei visti.

Art. 33 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

Ad cpv. 1

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti sono abrogati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 CAS nonché la parte II cifre 1.2 e 2.2 ICC. Il capoverso 1 della presente disposizione rinvia pertanto agli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti.

Art. 34 Collaborazione consolare *in loco*

Con l'entrata in vigore del codice CE dei visti è abrogata la parte VIII ICC. La presente disposizione rinvia pertanto all'articolo 48 del codice CE dei visti.

Art. 54

Ad cpv. 1

Con il recepimento del codice CE dei visti saranno potenziate le garanzie procedurali, in modo da garantire la parità di trattamento di tutte le persone che presentano una domanda di visto in uno Stato Schengen. Al capoverso 1 la Svizzera s'impegna pertanto a comunicare ai richiedenti le decisioni di rifiuto del visto per mezzo di un modulo standard previsto all'allegato VI del codice CE dei visti. Con l'entrata in vigore del nuovo articolo 6 LStr, la decisione può essere impugnata per scritto entro trenta giorni alla competente autorità (UFM o DFAE). L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa⁷ (PA) si applica per analogia.

La procedura svizzera in materia di visti va adeguata in funzione delle disposizioni del codice CE dei visti. L'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri (LStr) è stata modificata nel quadro del recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 sul sistema d'informazione sui visti (regolamento VIS). La pertinente disposizione è stata licenziata dal Parlamento l'11 dicembre 2009. Il tenore dell'articolo 6 LStr non corrisponde pertanto ancora perfettamente a quello dell'articolo 54 capoverso 1 OEV.

L'attuazione formale in una legge è dunque già avviata, anche se la modifica della LStr entrerà in vigore soltanto una volta attuato il codice CE dei visti. Per il momento l'articolo 6 capoverso 2 va pertanto interpretato nel senso che rispetta le condizioni del codice CE dei visti e che permette l'applicazione dell'articolo 54 capoverso 1.

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Il codice CE dei visti prevede unicamente i tipi di visto A, C e D, mentre sopprime il visto di tipo B (transito attraverso lo spazio Schengen) e il visto collettivo. Va pertanto modificata anche l'ordinanza sugli emolumenti della LStr.

⁷ RS 172.021

⁸ RS 142.20

Art. 12 Emolumenti

Ad cpv. 1

Secondo il capoverso 1 lettera d, d'ora in poi è prelevato un emolumento di 35 euro per i visti rilasciati a bambini di età tra i sei e i 12 anni. La presente disposizione corrisponde all'articolo 16 paragrafo 2 del codice CE dei visti.

Ad cpv. 2

Il capoverso 2 corrisponde materialmente al diritto vigente, tuttavia è stato riformulato in funzione del tenore dell'articolo 16 paragrafo 6 del codice CE dei visti.

Art. 13 Visti esenti da emolumento

Ad cpv. 1 lett. e^{bis} (nuova)

L'articolo 13 capoverso 1 sul rilascio dei visti esenti da emolumento è completato con l'introduzione di una nuova lettera e^{bis}, secondo cui i visti sono esenti da emolumento per i rappresentanti di organizzazioni di utilità pubblica fino all'età di 25 anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o formative, organizzati da organizzazioni di utilità pubblica. La presente disposizione corrisponde all'articolo 16 paragrafo 4 lettera d del codice dei visti.